

**LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI
ACQUISTO ADEPP, DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE EX ART 58 D. LGS. N. 50/2016 DA
PARTE DELLE CASSE ED ENTI ADERENTI**

Indice

- Art. 1 – Oggetto delle Linee Guida e principi generali
- Art. 2 – Responsabile del procedimento
- Art. 3 – Programmazione di beni e servizi – limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 4 – Casi particolari
- Art. 5 – Procedura di affidamento
- Art. 6 - Acquisizioni fino a € 40.000 (iva esclusa)
- Art. 7 - Acquisizioni di valore superiore ad € 40.000 (iva esclusa)
- Art. 8 – Acquisizioni di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 (iva esclusa)
- Art. 9 – Principi e criteri operativi
- Art. 10 – Lettera di invito
- Art. 11 – Garanzie
- Art. 12 – Subappalto
- Art. 13 – Codice identificativo gara (CIG)
- Art. 14 – Tracciabilità finanziaria
- Art. 15 – Contributo ANAC
- Art. 16 – Entrata in vigore e norme transitorie

ART. 1 – OGGETTO DELLE LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI

1. Le presenti Linee Guida disciplinano le procedure attraverso le quali le Casse di previdenza aderenti all'Associazione degli Enti Previdenziali Privati e Privatizzati (di seguito, "AdEPP") possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante la piattaforma telematica AdEPP, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione oltre che degli altri provvedimenti attuativi del predetto codice.

La Cassa Forense può, in ogni caso, procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni.

2. Le presenti Linee guida mirano ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze.

3. Nell'affidamento degli appalti, le presenti Linee guida assicurano, altresì, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto delle presenti Linee guida avviene nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

5. Per quanto non previsto nel Codice dei contratti pubblici e nella restante normativa nazionale, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

6. Sono fatte salve le minute spese rimborsate con cassa economale.

7. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici e i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati ai sensi dell'art. 95.4 comma con il criterio del minor prezzo purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni affidamento da realizzarsi mediante un appalto pubblico oggetto delle presenti Linee guida, l'Organo competente di ciascuna

Amministrazione Aggiudicatrice nomina, attraverso il primo provvedimento autorizzativo della procedura un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, è incaricato di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

2. Il RUP svolge i compiti di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC in materia di “nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni”, in applicazione di quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Ogni Amministrazione Aggiudicatrice adotta, sulla base del proprio fabbisogno previsionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

2. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui alle presenti Linee guida.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dalle presenti Linee guida è consentito altresì nei seguenti casi e, per quanto non espressamente richiamato, nei casi disciplinati dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici:

a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente punto non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;

c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o

difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni,

d) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperienza di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

e) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

f) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, o per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Ai sensi delle Linee guida ANAC in materia di procedure di affidamento sottosoglia e di formazione e gestione degli elenchi degli operatori di mercato, l'individuazione degli operatori economici nei casi di procedura negoziata avviene mediante la loro selezione dall'Albo Fornitori formato dall'AdEPP ai sensi delle presenti Linee guida, attingendo eventualmente da quelli presenti nel MePA, ovvero tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso, pubblicato sul profilo della singola Amministrazione Aggiudicatrice interessata e sulla piattaforma telematica AdEPP per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che verranno invitati a presentare offerta.

2. Il criterio per la scelta della migliore offerta deve essere espressamente illustrato e motivato nella documentazione di gara (Bando e/o Disciplinare), individuandolo tra i seguenti:

a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa e negli altri casi di cui all'art 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

3. L'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso non è ammessa nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, e in particolare per i servizi

nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).

4. Non si ricorre a piattaforme elettroniche di negoziazione quali il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o la piattaforma AdEPP:

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sulle stesse;
- nel caso in cui la loro utilizzazione sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- per le spese effettuate tramite cassa economale entro i limiti previsti dalla normativa vigente presso ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.

6. Resta ferma ed impregiudicata la possibilità, per ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, di procedere autonomamente all'affidamento mediante le procedure di gara previste dalla normativa vigente

ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE FINO A € 40.000 (IVA ESCLUSA)

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici l'affidamento di servizi e forniture fino a € 40.000 (IVA esclusa) può essere effettuato mediante affidamento diretto e, per i lavori, mediante amministrazione diretta, con provvedimento adeguatamente motivato, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

2. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ovvero con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale, secondo le norme regolamentari vigenti all'interno di ciascuna delle Amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.

3. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi riconducibili alla fascia di importo di cui al presente articolo non sono applicabili, salvo che la specifica tipologia e complessità di gara non lo richieda, gli artt. 77 (commissioni di aggiudicazione) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice dei contratti pubblici.

4. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale potrà essere effettuata mediante il sistema AVCPass.

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 40.000,00 (IVA esclusa) e le soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti, e di lavori di importo ricompreso tra € 40.000,00 (IVA esclusa) ed € 150.000,00 (IVA esclusa) è effettuata mediante invio di lettera d'invito ad almeno 5 operatori del mercato, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori AdEPP per la specifica categoria merceologica, ovvero mediante indagine di mercato nelle forme di cui all'art. 5, comma 1 delle presenti Linee guida.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, che devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché degli ulteriori requisiti speciali eventualmente richiesti in relazione allo specifico appalto a presentare offerta attraverso la piattaforma AdEPP.

3. La lettera d'invito deve contenere tutti gli elementi di cui al successivo articolo 10 ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

4. Sulla scorta della lettera di invito e dei suoi allegati di cui al successivo articolo 10, agli operatori economici invitati viene richiesto di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma telematica AdEPP nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse, quali rese note a tutti gli operatori iscritti all'Albo AdEPP e, più in generale, ad ogni operatore ammesso per la specifica procedura in sede di accreditamento sulla piattaforma stessa. Quando la difficoltà o la complessità dell'affidamento lo richieda, può essere limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta e a negoziare. Qualora ci si avvalga di tale facoltà, vanno individuati preventivamente ed espressamente indicati nella lettera di invito o nell'avviso, i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

5. Il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è verificato dalla Amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici. La verifica è obbligatoria nei soli confronti dell'aggiudicatario. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato nel rispetto del principio di *par condicio* e a condizione che la

negoziante stessa non porti ad una modificazione sostanziale dell'oggetto dell'appalto.

6. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di prova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass.

7. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ovvero con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale, secondo le norme regolamentari vigenti all'interno di ciascuna delle Amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC-

ART. 8 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 150.000,00 (IVA esclusa)

1. Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016 con consultazione, ove presenti esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori per la specifica categoria merceologica, ove esistente; ovvero mediante indagine di mercato nelle forme di cui all'art. 5, comma 1 delle presenti Linee guida, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La lettera d'invito deve contenere tutti gli elementi di cui al successivo articolo 10 ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

3. Sulla scorta della lettera di invito e dei suoi allegati di cui al successivo articolo 10, agli operatori economici invitati viene richiesto di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma telematica AdEPP nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse, quali rese note a tutti gli operatori iscritti all'Albo AdEPP e, più in generale, ad ogni operatore ammesso per la specifica procedura in sede di accreditamento sulla piattaforma stessa. Quando la difficoltà o la complessità dell'affidamento lo richieda, può essere limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta e a negoziare. Qualora ci si avvalga di tale facoltà, vanno individuati preventivamente ed espressamente indicati nella lettera di invito o nell'avviso, i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

4. I requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

5. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato nel rispetto del principio di *par condicio* e a condizione

che la negoziazione stessa non porti ad una modificazione sostanziale dell'oggetto dell'appalto.

6. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass. Per quanto riguarda i requisiti di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, i medesimi sono comprovati mediante l'attestazione SOA dell'operatore economico.

7. Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale, secondo le norme regolamentari vigenti all'interno di ciascuna delle Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.

8. Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti pubblici.

9. E', in ogni caso, sempre possibile far ricorso alla procedura aperta.

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI PER LE PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA

1. L'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la piattaforma telematica AdEPP si conforma ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata ordinariamente in forma telematica o, comunque, in forma scritta;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale delle informazioni ottenute in occasione delle gare disciplinate dalle presenti Linee guida;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento e dei criteri di valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Tutte le procedure di cui alle presenti Linee guida prendono l'avvio con la determina/decreto a contrarre o atto ad essa equivalente in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime dei lavori/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta, nonché ogni altra informazione utile affinché i candidati possano formulare offerta. Le attività delineate si articolano in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato o la

consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

3. Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedurali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

4. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) dello stesso Codice, da avviare per ragioni tecniche o per la tutela di diritti esclusivi con fornitori ed esecutori determinati, devono essere precedute da preventiva pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente della Amministrazione Aggiudicatrice interessata, dell'autorizzazione a contrarre e della dichiarazione di responsabilità e/o relazione debitamente motivata da parte del Dirigente richiedente, pubblicazione da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge (15 gg.) riducibili a 5 gg. nei soli casi di urgenza.

5. In tutti i casi per i quali le presenti Linee guida prevedono la facoltà di ricorrere ad una procedura negoziata o ad affidamento diretto, è fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione aggiudicatrice di scegliere di avvalersi di una procedura ordinaria ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti pubblici.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al Codice e relativi provvedimenti integrativi.

ART. 10 – LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:

- a. oggetto dell'acquisizione;
- b. caratteristiche tecniche e qualità dell'opera, del bene, servizio richiesto e il suo importo complessivo stimato;
- c. i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
- e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- f. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g. la misura delle penali;
- h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i. l'eventuale richiesta di garanzie;
- j. l'indicazione dei costi della sicurezza;
- k. il nominativo del RUP.

Alla lettera di invito sono allegati il capitolato tecnico e, se predisposto, lo schema di contratto.

ART. 11 – GARANZIE

La disciplina delle garanzie provvisorie o definitive e della loro quantificazione è regolata dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è ammesso nelle forme e con i limiti consentiti dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13– CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 delle presenti Linee guida.

ART. 14 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Il RUP è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 15 – CONTRIBUTO ANAC

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Ai fini della partecipazione alle procedure oggetto delle presenti Linee guida, gli Operatori economici sono tenuti a documentare l'avvenuto versamento del contributo di cui al comma 1.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Le presenti Linee guida entrano in vigore dalla data di pubblicazione *online* sul sito della amministrazione aggiudicatrice. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida, trova applicazione la normativa comunitaria e statale, applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente documento, nelle more dell'adozione dei conseguenti, doverosi correttivi.

2. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti alle presenti Linee guida.